



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO, SEZ. II

N.
Reg. Sent.
Anno
N.
Reg. Gen.
Anno

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9948/2004, proposto dal sig. I _____, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria LA SCALA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Giuliana n. 44, presso lo studio dell'avv. STERI;

CONTRO

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro *pro tempore* ed il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria;

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennità di trasferimento ex art. 1 della l. 10 marzo 1987 n. 100, per il suo trasferimento al reparto di definitiva destinazione, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 5 luglio 2006 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, l'avv. STERI (per delega dell'avv. LA SCALA) e l'Avvocato dello Stato URBANI;

Ritenuto in fatto che il sig. _____ dichiara d'esser militare in servizio della Guardia di finanza e d'esser stato trasferito dalla brigata di _____ (dov'era sott'ordinato) a comandare la brigata di _____

Rilevato che il sig. _____ reputa d'aver titolo, per tal vicenda, alla speciale indennità di trasferimento ex art. 1 della l. 10 marzo 1987 n. 100, la cui richiesta, tuttavia, è stata respinta;

Rilevato quindi che il sig. _____ si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, per l'accertamento del suo diritto alla liquidazione di detta indennità, con interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;

Considerato in diritto che, circa la richiesta dell'indennità ex art. 1 della l. 100/1987, la pretesa qui azionata s'appalesa meritevole d'accoglimento, con le precisazioni qui di seguito indicate;

Considerato al riguardo che è *jus receptum* che l'indennità in parola, spettante al personale militare trasferito d'autorità prima d'aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, può concernere solo tale tipo di trasferimento, ossia soltanto quello diretto a soddisfare prioritariamente l'interesse pubblico, da ritenersi prevalente nei casi di attribuzioni di funzioni superiori, o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità, rispetto a quelle precedentemente ricoperte, non rilevando sul punto eventuali dichiarazioni di disponibilità o d'assenso dell'interessato (cfr. così Cons. St., IV, 8 luglio 2003 n. 4082);

Considerato che, nella specie, si verifica appunto tale situazione, giacché il ricorrente è stato trasferito, sia pur con la sua disponibilità, ad altro reparto ed a ricoprire un incarico di comando, dapprima non esistente;

Considerato, nondimeno, per ciò che riguarda i pretesi accessori del

credito indennitario, quest'ultimo non ha natura retributiva, servendo solo a ristorare il militare del disagio per il trasferimento, sicché non è soggetto alla rivalutazione automatica dei crediti di lavoro mentre sulle somme dovute trovano applicazione gli interessi legali fino al soddisfo;

Considerato quindi che il ricorso in epigrafe dev'esser accolto, nei limiti inticati, ma che sussistono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.

PQM

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 9948/2004 in epigrafe e per l'effetto condanna le Amministrazioni resistenti, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, alla liquidazione, a favore del ricorrente, dell'indennità ex art. 1 della l. 100/1987 nella misura vigente, con gli interessi legali fino al soddisfo.

Spese compensate.

Ordina all'Autorità amministrativa d'eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Domenico LA MEDICA, PRESIDENTE,

Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,

Giuseppe SAPONE, CONSIGLIERE.

IL PRESIDENTE

[Signature]

L'ESTENSORE

[Signature]

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

12 SET 2006

IL SEGRETERO DI SEZIONE

[Signature]

12 SET 2006

Av. Stato

R.n. 9948/2004

[Signature]

E con
 rito
 di On. La Scala
 Sc
 Roma - 7 OTT. 2006

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A. M. S. UN. Giud. di App. di Roma
 Corte di Appello di Roma
 questo processo di n. A.
 notificata come sopra ho notificata

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN PERSONA DEL SIG. MINISTRO,
 PRO TEMPORE, DOMICILIATO PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO SITA IN ROMA
 VIA DEI PORTOGHESI n. 12

a mani di Margherita Boccuzzi
 impiegata incaricata
 OGGI 12 OTT. 2006
 437 CIANTI LORENZO
 Ufficiale Giudiziario
 CORTE APPELLO ROMA

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN PERSONA DEL COMANDANTE
 PRO TEMPORE, DOMICILIATO PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO SITA IN ROMA
 VIA DEI PORTOGHESI n. 12

a mani di Margherita Boccuzzi
 impiegata incaricata
 OGGI 12 OTT. 2006
 437 CIANTI LORENZO
 Ufficiale Giudiziario
 CORTE APPELLO ROMA

14 LAVORO
 13 (Not. Civ.)

12 OTT 2006

Zona N° €

Trasf. Km. €

Taxi 10000 €

Spese Postali €

Totale €

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO